



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Seconda Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:

D.ssa Carmela Ruberto	Presidente rel
D.ssa Silvana Ferriero	Consigliere
D.ssa Anna Maria Raschellà	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1638/2020 RGAC, cui è riunita la n. 1837/2021 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 23.11.2022 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, vertente

TRA

Comune di Terravecchia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Santo Mariano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Maradei sito in Catanzaro, Via Largo Zinzi n 2

attore

E

Rivitti Antonio, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Antonio Giovanni Fusaro

convenuto

Conclusioni:

Per l'attore: *Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza reietta, Acogliere l'appello e per l'effetto dichiarare la nullità del lodo arbitrale impugnato, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto; Con vittoria di spese e competenze di lite.*





Per il convenuto: *voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione e difesa:*

- 1) *Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello.*
- 2) *In via gradata comunque decidere nel merito con accoglimento della domanda presentata dal sig. Rivitti.*
- 3) *Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado.*

FATTO E DIRITTO

§ 1. La vicenda contenziosa

1.1. Antonio Rivetti ha promosso il giudizio arbitrale nei confronti del Gruppo d'Azione Locale Sila Greca –Basso Jonio Cosentino, società consortile a r.l. (d'ora in poi GAL), essendo insorta controversia in relazione all'esatto adempimento della scrittura privata registrata in data 24.1.2012 con la quale il primo si era impegnato a realizzare le opere ammesse a contributo pubblico nella misura massima di € 37.188,00 (capannone per la commercializzazione di prodotti agricoli ortofrutticoli e la trasformazione del nocciolino d'olivo), ritenute erroneamente non collaudabili dagli organi regionali deputati al collaudo.

Il giudizio arbitrale, sospeso ex art 816 sexies cpc per effetto dell'intervenuta estinzione del GAL, è stato riassunto dal Rivitti nei confronti degli ex soci del GAL.

Il Collegio arbitrale, espletata la consulenza tecnica, nella contumacia dei soci del GAL, con lodo pronunciato in data 18.7.2019 e comunicato in pari data (i) ha accertato l'esatto adempimento del Rivitti, essendo il manufatto da lui realizzato coerente con il bando di gara e con quello progettato e ammesso al finanziamento; (ii) ha condannato i soci del GAL in via solidale al pagamento del contributo nella misura di € 37.188,00.

1.2. Avverso il lodo ha proposto impugnazione per nullità il Comune di Terravecchia, socio dell'ex GAL, affidato a due motivi.

Il Comune, su ordine della Corte, ha rinnovato la notificazione dell'impugnazione, essendo nulla quella eseguita in data 17.11.2020, e ha iscritto nuovamente la causa a ruolo prendendo il n. 1837/2021.





Il Rivitti si è costituito per eccepire l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'impugnazione.

Disposta la riunione delle cause e precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 23.11.2022, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini di cui all'art 190 cpc.

Solo parte convenuta ha depositato comparsa conclusionale.

§ 2. Le valutazioni della Corte

2.1. Con il primo motivo il Comune impugnante deduce la nullità della clausola compromissoria ex art 829, comma 1, n. 1, cpc, non risultando specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'art 1341 cc dal GAL e, a maggior ragione, dai soci dell'ex GAL i quali non succedono a titolo universale nella posizione del soggetto estinto.

Il motivo non è fondato.

La clausola arbitrale contenuta nell'art 10 della scrittura privata intercorsa tra il GAL e il Rivitti ha palesemente valore di clausola pattizia liberamente convenuta tra le parti contraenti la quale, in quanto tale, non necessitava di specifica approvazione per iscritto né da parte del Rivitti né da parte del Gal e tanto meno dei soci che in futuro fossero eventualmente succeduti nella sua posizione.

E', invero, noto che l'art 1341 cc impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie o onerose solo laddove si verta in ipotesi di contratto per adesione, ovvero allorquando le clausole siano predisposte unilateralmente da una sola parte; ipotesi che come detto qui non ricorre.

2.2. Con il secondo motivo il Comune deduce *la nullità del lodo ex art 829, comma 3, cpc sotto il profilo dell'errore in iudicando in riferimento al difetto di legittimazione passiva dei soci dell'estinto Gal evocati in riassunzione.*

In particolare, il Comune assume che il collegio arbitrale avrebbe violato l'art 2495 cc secondo il quale i soci di una società estinta sono responsabili dei debiti sociali fino alla concorrenza delle somme riscosse da ogni socio con il bilancio di liquidazione. A dire dell'impugnante, il collegio arbitrale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del procedimento non avendo il Rivitti dimostrato che con il bilancio di liquidazione i soci avessero riscosso somme sulle quali potersi rivalere.





Il motivo è inammissibile.

L'impugnante, invero, omette di considerare che a norma dell'art 829, comma 3, cpc - applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, trovando il lodo fondamento nella clausola arbitrale stipulata nel 2012, dopo la riforma dell'arbitrato attuata con il D. Lvo 40/2006 - la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo *se espressamente disposta dalle parti, dalla legge o se la decisione è contraria all'ordine pubblico*.


Né può dubitarsi che la regola, in tesi, violata (art 2495 cc) attenga al merito della controversia, poiché la questione che pone il comune impugnante non riguarda la sua qualità di socio del GAL e, dunque, la sua legittimazione processuale a essere chiamato in giudizio, ma riguarda la titolarità del rapporto dal lato passivo e tanto sul rilievo che, non avendo riscosso somme dal bilancio di liquidazione, non può essere considerato responsabile dei debiti sociali. Del resto, la Suprema Corte non ha mai dubitato che la titolarità delle posizioni soggettive (attive e passive) attengono al merito della causa (cfr Cass. SU 2951/2016).

E se così, il lodo non poteva essere impugnato dal momento che la clausola compromissoria (art 10 della scrittura privata del 2012) non prevede espressamente l'impugnabilità del lodo, come prescritto dall'art 829, comma 3, cpc. Tale clausola si limita a stabilire che *“ogni controversia sulla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione della presente scrittura privata sarà devoluta a un collegio arbitrale.... Il collegio arbitrale emetterà il lodo facendo ricorso alle norme di diritto”* e null'altro.

Il lodo non risulta neppure contrario all'ordine pubblico, secondo la definizione contenuta in Cass. 27615/2022, senza considerare che neanche l'impugnante ha censurato il lodo sotto questo profilo.

Quanto, poi, all'impugnabilità del lodo per violazione delle norme di diritto relative al merito *“se disposta dalla legge”* (cfr. art 829, comma 3, cpc) vi è da rilevare che secondo la Corte di Cassazione *“la legge”*, cui l'art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della





riforma dell'arbitrato (D. Lvo 40/2006) - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Cass. SU 9284/2016).

Nel caso specifico detta *regola iuris* non trova applicazione dal momento che, come si è già detto, la clausola arbitrale risale al 2012 ed è, dunque, successiva alla riforma dell'arbitrato. Del resto, neppure l'impugnante ha specificato la norma (speciale) che per l'arbitrato in questione (post riforma) consenta l'impugnazione per violazione di norme di diritto.

L'impugnazione va, dunque, rigettata.

§ 3. Le spese di lite

3.1. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, applicati nei valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione da € 26.001 a € 52.000) per le fasi in concreto espletate (studio, introduttiva e decisionale), ridotte della metà per la scarsa complessità delle questioni trattate.

3.2. Ricorrono i presupposti per imporre all'impugnante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

PQM

La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'impugnazione proposta dal Comune di Terravecchia avverso il lodo arbitrale del 18.7.2019, non notificato, così provvede:

1. Rigetta l'impugnazione.
2. Condanna il Comune di Terravecchia al pagamento delle spese di lite in favore di Rivitti Antonio che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
3. Dà atto della ricorrenza dei presupposti per imporre all'impugnante il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio del 15.3.2023





Il Presidente est

Dott.ssa Carmela Ruberto

Arbitrato in Italia

